

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

(Delibera C.I. n. 37 del 20/10/2022)

Art. 1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali. A tali fini il presente Regolamento definisce in modo coordinato compiti e funzione degli organi scolastici, collegiali e monocratici, a vario titolo coinvolti.

Art. 2 – Tipologia dei viaggi

Si parla di USCITA DIDATTICA in riferimento alle visite effettuate nell'orario scolastico. Si parla di VIAGGI D'ISTRUZIONE in riferimento alle uscite di una o più giornate.

1. Nella definizione "viaggi di istruzione", quindi, si ricomprendono le seguenti tipologie:
2. Viaggi di istruzione propriamente detti ovvero viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero con periodi di soggiorno superiori ad un giorno;
3. Visite guidate, ovvero viaggi presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi con rientro in sede nello stesso giorno: con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere parchi con rientro in sede nello stesso giorno.
4. Le uscite didattiche sul territorio, sono deliberate dal Consiglio di Classe, necessitano dell'acquisizione del consenso delle famiglie e dell'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione, di cui alle lettere a) e b) art. 2, comma 1, sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Le proposte, deliberate dal competente consiglio di classe/interclasse, sono presentate entro il 15 novembre dell'anno in corso, (31 maggio nel caso di visite di inizio anno scolastico successivo) con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:
3. Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
4. Nominativo docente referente, accompagnatori effettivi e supplente;
5. Numero presunto di allievi partecipanti;
6. Partecipazione di allievi diversamente abili;
7. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per delibera in merito.
8. Considerata l'opportunità di non sottrarre tempi eccessivi, alle attività curricolari, si fissa in 6 giorni il periodo massimo utilizzabile, fruibile in unica o più soluzioni; al fine del computo del periodo massimo utilizzabile sono calcolati solo i giorni impiegati in alternativa alle lezioni in aula e non i festivi eventualmente ricompresi.

9. Non possono essere organizzati, salvo uscite naturalistiche e casi eccezionali di eventi straordinari che cadono nel mese di maggio o giugno, viaggi negli ultimi 30 giorni di lezione ed è fatto divieto di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne sia per ragioni di sicurezza sia perché l'itinerario fino a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità formative dell'iniziativa.

Art. 4 – Destinatari

1. Destinatari dei viaggi, di cui alla lett. a) art. 2 comma 1, sono gli allievi frequentanti il terzo anno della scuola secondaria; destinatari dei viaggi, di cui alla lett. b) art. 2, comma 1, sono tutti gli allievi dell'Istituto.
2. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, nessun viaggio potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione del 75% degli allievi componenti la classe interessata.
3. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.
4. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
5. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto.
6. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
7. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e sanzionate al rientro in sede.

Art. 5 – Docente referente e accompagnatori

1. Il Consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
2. Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo; sue specifiche attribuzioni sono:
redige la proposta elaborata dal Consiglio di classe;
 - raccoglie i consensi delle famiglie;
 - predispone l'elenco nominativo dei partecipanti;
 - si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art. 4 sesto comma;
 - riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti;
 - redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante.
4. Occorre decidere gli insegnanti accompagnatori e supplenti nella misura di un docente ogni 15 alunni. La presenza dell'insegnante è obbligatoria, in aggiunta, laddove l'alunno necessiti di un rapporto 1:1 o nella classe siano presenti più alunni con handicap. L'assistente ad personam può partecipare volontariamente ma non sostituisce il docente di sostegno.
5. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto del precedente comma, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.

6. Ai sensi dell'art. 2047 c.c. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e al cui relativo elenco formulato secondo il quinto comma di detto articolo.
7. Eventuali uscite serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
8. Per la partecipazione ai viaggi di istruzione è fatta di norma la non partecipazione di terze persone, quali parenti e affini.

Art. 6 – Allievi diversamente abili

1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.
2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art. 5, quinto comma, un'unità aggiuntiva dedicata.

Art. 7 –Organizzazione e gestione.

1. L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.
2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che versano un contributo per coprire l'intera spesa. Pertanto nella proposta di viaggio deve tenersi conto che non possono essere richieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbe natura e finalità del viaggio di istruzione. A tal fine la proposta del consiglio di classe/interclasse deve prevedere un tetto massimo di costo-complessivo così definito:

SCUOLA PRIMARIA

MATERNA: €70

CLASSI I E II: €70

CLASSI III, IV E V: €80

SCUOLA SECONDARIA

CLASSI I E II : € 90

CLASSI III : € 190.

In questo computo non rientrano eventuali soggiorni linguistici all'estero ed eventuali proposte ritenute altamente formative (approvate dal Collegio Docenti).

3. Il Dirigente Scolastico, dopo l'adozione del "Piano Annuale dei viaggi di istruzione" invita almeno tre ditte (Agenzie di viaggio e/o Agenzia di trasporto) a presentare offerte di preventivi e nomina una commissione ad hoc per la valutazione delle offerte.
4. La quota è calcolata secondo la formula "all inclusive", ovvero comprensiva del viaggio, servizi di ristorazione e alberghieri, accessi a musei, altro. E' versata di volta in volta per ogni gita dell'anno di riferimento.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore".